COMUNE DI CRESPADORO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1 – Finalità 3
Art. 2 – Definizioni 3
Art. 3 – Ambito di applicazione 3
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali di videosorveglianza 3
Art. 5 – Referente del titolare 4
Art. 6 – Persone autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale 5
Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza 5
Art. 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave 5
Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali 6
Art. 10 – Obblighi degli operatori 6
Art. 11 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia 6
Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta 6
Art. 13 – Diritti dell'interessato 6
Art. 14 – Sicurezza dei dati 7
Art. 15 – Modalità da adottare per i dati videoripresi 7
Art. 16 – Procedura per l'accesso alle immagini 8
Art. 17 – Comunicazione dei dati 8
Art. 18 – Norma di rinvio 8

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante videosorveglianza nel territorio del Comune di Crespadoro, effettuato dal Servizio di Polizia Locale, sia eseguito nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, in particolare, per la tutela della sicurezza urbana e la tutela del patrimonio. Constatato che non è possibile impiegare più efficacemente strumenti e sistemi di controllo alternativi, la videosorveglianza può essere utilizzata anche per accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti. Tale trattamento deve avvenire nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
   a. per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso il Servizio della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
   b. per "**trattamento**", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
   c. per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
   d. per "**titolare**", l'Ente Comune di Crespadoro, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
   e. per "**referente**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e nominata dal medesimo quale referente del Titolare del trattamento di dati personali;
   f. per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare;
   g. per "**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
   h. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
   i. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
   j. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
   k. per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante videosorveglianza, sul territorio del Comune di Crespadoro a cura dal Servizio di Polizia Locale.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza, utilizzato per le finalità istituzionali previste dal presente regolamento:
   - raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;

- consente unicamente foto o riprese video;
- I dati personali rilevati, sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo delle strumentazioni, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria.
- I dati personali rilevati sono raccolti e conservati su idonei supporti informatici per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti, in ogni caso, al massimo per 7 giorni, fatta salva la loro conservazione per motivi di Polizia Giudiziaria.
- I dati personali sono trattati garantendo l'accesso ai soli soggetti autorizzati.
- I dati sono protetti in modo da garantire al minimo il rischio di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, come previsto dall'art. 131 del D.Lgs 30.06.2003, n.196.

2. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato sia con impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso il servizio di Polizia Locale, sia con apparecchiature "foto-trappola" installate a rotazione presso le isole ecologiche oltre che nelle aree pubbliche interessate da ripetuti abbandoni di rifiuti con problematiche riconducibili a quanto previsto dal presente regolamento. possibilità di registrazione notturna, azionata al passaggio di persone, animali o veicoli. Le registrazioni di immagini possono riguardare video o singole foto.

3. L'impianto di videosorveglianza può essere installato per le seguenti finalità, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune:
   - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
   - la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
   - accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti;
   - l'attivazione di misure atte a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, quindi penalmente rilevanti, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", cosi come individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
   - l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e le foto e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere e delle apparecchiature "foto – trappole", interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "protezione dei dati personali" con un'apposita regolamentazione.

7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 5 – Referente del titolare

1. Il Responsabile della Polizia locale in servizio è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Referente del Titolare (di seguito Referente) del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento.

2. Il Referente procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

3. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Referente, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Referente.

4. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Referente, agli incaricati preposti al Servizio di Polizia locale o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Referente.

5. Il Referente impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

6. Il Referente custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 6 – Persone autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

1. L'accesso ai locali del Servizio di Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale del Servizio di Polizia Locale autorizzato dal Referente e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Referente.

3. Possono essere autorizzati all'accesso ai locali della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Referente.

4. Il Referente impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Titolare del trattamento designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.

2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Crespadoro per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione del sistema di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave

6. L’accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Referente e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

7. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

8. Il sistema dovrà essere fornito di “log” di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

   - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui al presente Regolamento;
   - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
   - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

2. L’attivazione dell’impianto di sorveglianza è decisa con deliberazione della Giunta Comunale che provvederà anche a definire nel dettaglio le modalità di ripresa, registrazione e conservazione oltre che le caratteristiche che assicurino il rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 – Obblighi degli operatori

1. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l’incaricato o il Referente provvederà a darne comunicazione senza ritardo all’Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l’espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all’Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un’istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della Polizia Locale in servizio.

Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Crespadoro, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere e le apparecchiature foto - trappola, affigge, quale informativa semplificata resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), una adeguata segnaletica, su cui devono essere riportate le informazioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all’utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità,

le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Referente anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede della Polizia Locale. Nei locali ove è custodita la banca dati, in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Referente e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Art. 15 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Referente e degli incaricati del trattamento ai dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Referente e dagli incaricati del trattamento dei dati. I supporti informatici (server) dell'impianto di video sorveglianza potranno altresì essere collocati, osservando le misure di sicurezza previste per legge, presso i locali di altri soggetti appositamente incaricati e comunque situati all'interno del territorio dell'Unione Europea.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti ricorrendo, ove necessario, a società specializzate in grado di rilasciare apposita certificazione in merito.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

   - al Referente ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
   - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
   - all'Amministratore di Sistema del Comune di Crespadoro e alla ditta manutentrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
   - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano

direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito “registro degli accessi” (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
   - la data e l'ora dell'accesso;
   - l'identificazione del terzo autorizzato;
   - i dati per i quali si è svolto l’accesso;
   - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
   - le eventuali osservazioni dell’incaricato;
   - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall’interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Referente.

Art. 16 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l’interessato dovrà presentare un’apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Referente, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l’esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Referente, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza o “apparecchiatura foto trappola” si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell’ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Referente sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l’adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l’espletamento della pratica.

Art. 17 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Crespadoro a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Referente e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 18 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.
2. Resta salva in particolare, l'applicazione del D.P.R. 15/01/2018, n° 15, per quanto riguarda le finalità di Polizia di cui all'art. 53 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.